

E' assente per questa deliberazione l'Ass.Di Leva.

N. 307

Seduta del 3/12/2002

OGGETTO: Autorizzazione a resistere in giudizio avverso n° 5 ricorsi alla
Commissione Tributaria Provinciale in materia di I.C.I.A.P.

LA GIUNTA COMUNALE

- vista la relazione del Settore Tributi con la quale si propone di resistere in tre giudizi promossi avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Milano da Lionello Claudio e in due giudizi promossi avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Milano da Cucci Luigi avverso avvisi di accertamento e cartelle esattoriali in materia di ICIAP;
- accoltene le motivazioni e conclusioni;
- visti i pareri espressi ai sensi dell'art.49 – 1° c. del D.Lgs. n.267/2000 come da foglio allegato;
- con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. Di autorizzare il Sindaco o suo delegato a resistere nel giudizio promosso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Milano da LIONELLO CLAUDIO avverso l'avviso di accertamento in rettifica della denuncia I.C.I.A.P. presentata per l'anno 1997 e contestuale irrogazione di sanzioni amministrative tributarie;
2. Di autorizzare il Sindaco o suo delegato a resistere nel giudizio promosso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Milano da LIONELLO CLAUDIO avverso l'emissione della cartella esattoriale inerente l'avviso di accertamento in rettifica della denuncia I.C.I.A.P. presentata per l'anno 1995;
3. Di autorizzare il Sindaco o suo delegato a resistere nel giudizio promosso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Milano da LIONELLO CLAUDIO di richiesta di sospensione dell'emissione della cartella esattoriale inerente l'avviso di accertamento in rettifica della denuncia I.C.I.A.P. presentata per l'anno 1997;

4. Di autorizzare il Sindaco o suo delegato a resistere nel giudizio promosso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Milano da CUCCI LUIGI avverso l'avviso di accertamento in rettifica della denuncia I.C.I.A.P. presentata per l'anno 1997 e contestuale irrogazione di sanzioni amministrative tributarie;
5. Di autorizzare il Sindaco o suo delegato a resistere nel giudizio promosso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Milano da CUCCI LUIGI avverso l'emissione della cartella esattoriale inerente l'avviso di accertamento in rettifica della denuncia I.C.I.A.P. presentata per l'anno 1995;
6. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

RELAZIONE

Con atto n.215/02 del 19/06/02, l'Ufficio ha proceduto all'emissione dell'avviso di accertamento in rettifica della denuncia I.C.I.A.P. presentata per l'anno 1997, per errato settore di attività e contestuale irrogazione delle relative sanzioni amministrative tributarie, a carico di Lionello Claudio.

Con atto n.245/02 del 17.07.02, l'Ufficio ha proceduto all'emissione dell'avviso di accertamento in rettifica della denuncia I.C.I.A.P. presentata per l'anno 1997, per errato settore di attività per errata classe di superficie, per errata fascia di reddito e contestuale irrogazione di sanzioni amministrative tributarie a carico di Cucci Luigi.

I destinatari degli avvisi di accertamento hanno presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano contestando il settore di attività accertato per l'attività di agenzia di assicurazioni.

In particolare i contribuenti sostengono che l'attività svolta sia classificabile in quella di intermediazione del commercio e rientrante nel V° settore ("di commercio al minuto di alimentari e bevande, libri, giornali, articoli sportivi, oggetti d'arte e culturali, tabacchi e altri generi di monopolio, di carburanti e lubrificanti; di intermediazione del commercio; di bar") anziché nel IX settore accertato ("attività professionali ed artistiche; di servizi vari.")

Il Ministero delle Finanze si è ripetutamente espresso con risoluzioni - la n.7/AQ/180/91 del 10.06.1992, la n.4/QA/1299 del 03.05.1994 e la n.152/E del 06.10.2000 - con risposta del 08.07.1993 e con la circolare n° 98/E del 17.05.2000 confermando l'estraneità ad operazioni di carattere commerciale delle attività di intermediazione nell'ambito assicurativo e finanziario e la loro collocazione nel settore IX in corrispondenza della voce "servizi vari". In giurisprudenza si annoverano

numerose sentenze di Commissioni Tributarie, anche della Commissione Tributaria Provinciale di Milano confermant i il IX settore, nonché la sentenza della Corte di Cassazione Sezione Tributaria n.9601 del 21.07.2000 che ha decretato l'inquadramento degli agenti di assicurazione nel IX settore della tabella ICIAP, riconoscendo la prevalenza della normativa ICIAP su quella civilistica.

I ricorrenti hanno presentato ricorso anche avverso la cartella esattoriale emessa a seguito del mancato pagamento dell'avviso di accertamento in rettifica della denuncia ICIAP presentata per l'anno 1995 per errato settore di attività e contestuale irrogazione di sanzioni amministrative tributarie. A tal fine si rileva che i ricorsi presentati da Lionello Claudio e Cucci Luigi avverso gli avvisi di accertamento ICIAP 1995 emessi sempre per errata classificazione dell'attività di agenzia di assicurazione, sono stati respinti dalla Commissione Tributaria Provinciale rispettivamente con sentenza n. 292/12/01 e 262/26/01 con riconoscimento quindi del IX settore.

Considerato che con i suddetti ricorsi respinti non era stata chiesta alcuna sospensione dell'esecuzione dell'avviso di accertamento, il ricorso alla cartella esattoriale emessa per riscuotere quanto richiesto e non versato con l'atto accertativo non ha alcun fondamento, tantopiù che si basa sulle stesse motivazioni addotte nel precedente ricorso avverso l'avviso di accertamento ICIAP 1995 e sul quale la Commissione si è già pronunciata nel merito.

Lionello Claudio infine, ha presentato richiesta di sospensione per l'emissione della cartella esattoriale ICIAP 1997: si rileva che la richiesta di sospensione dell'esecuzione dell'atto deve riguardare l'avviso di accertamento e non un atto di futura emissione che è meramente consequenziale alla mancata richiesta e concessione della sospensione dell'atto di accertamento impugnato.

Alla luce di quanto sopra si propone di deliberare l'autorizzazione a resistere in giudizio

al Sindaco o suo delegato, ai fini della costituzione in giudizio.

Sesto San Giovanni, 29/11/2002

IL FUNZIONARIO
(dott.Rosangela Berardi)